



**ORDINANZA SINDACALE N. 124 del 3 marzo 2009**

**Oggetto: Divieto di mantenere in stato di abbandono, incuria e/o degrado gli immobili ubicati nel territorio comunale**

**IL SINDACO**

**Premesso** che mantenere in stato di abbandono, incuria e/o degrado gli immobili ubicati nel territorio comunale, oltre ad arrecare pregiudizio all'immagine della città, incide altresì negativamente sulla sicurezza urbana poiché sovente tali immobili vengono impropriamente occupati ed utilizzati come rifugi e/o ricoveri temporanei di fortuna da parte di persone che, oltre a mettere a repentaglio la loro sicurezza, compromettono anche la sicurezza degli altri cittadini;

**Atteso** che agli inconvenienti in premessa individuati è possibile porre rimedio provvedendo attraverso semplici ed immediati interventi, quali, ad esempio, l'interclusione degli accessi;

**Ritenuto** di dover adottare opportune misure atte ad evitare le problematiche in premessa menzionate e prevenire, altresì, per quanto possibile, l'accadimento di eventi pregiudizievoli per la sicurezza urbana;

**Informato** preventivamente il Prefetto, così come previsto dall'art.6, comma 4, del D.L. 23 maggio 2008, n.92 convertito con Legge 24 luglio 2008, n.125;

**Visti:**

- ❑ l'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 così come modificato dal D.L. 23 maggio 2008, n.92 convertito con Legge 24 luglio 2008, n.125;
- ❑ l'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
- ❑ il Decreto del Ministro dell'Interno del 5 agosto 2008;
- ❑ l'art. 16 della L. 21 novembre 1981, n.689 come modificato dall'art. 6 bis della L: 24.07.2008 n. 125 di conversione del DL 23.5.2008 n. 92;
- ❑ lo Statuto comunale;

**Vista** la deliberazione di Giunta Comunale n. 274 del 7 ottobre 2008, avente ad oggetto gli importi delle somme da pagare per la violazione di talune ordinanze sindacali;

**Fatto salvo** quanto disposto in materia anche dal codice penale e dal vigente Regolamento Edilizio Comunale;

**ORDINA**

per le motivazioni in premessa indicate, che si intendono qui integralmente richiamate:

1. In tutto il territorio del Comune di Piacenza è fatto divieto di mantenere gli immobili in stato di abbandono, incuria e/o degrado tali da consentire l'occupazione e l'utilizzo degli stessi da parte di soggetti che ne fruiscono quali impropri rifugi e/o ricoveri temporanei di fortuna;

2. Qualora i proprietari dei predetti immobili non provvedano tempestivamente, e comunque entro 30 giorni dalla notifica del verbale di constatazione e contestuale diffida, ad intercludere gli accessi agli immobili stessi oppure a porre in essere ogni altro adeguato rimedio teso alla eliminazione delle problematiche elencate al punto precedente, il competente Servizio Edilizia del Comune di Piacenza vi provvederà d'ufficio senza obbligo di preavviso e con totale addebito al proprietario dell'immobile oggetto d'intervento delle spese all'uopo sostenute dall'Ente.

3. La violazione al punto 2 della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a € 500,00=, con facoltà per il trasgressore di estinguere l'illecito mediante il pagamento di detta somma. Non è in nessun caso ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta. Resta salvo quanto disposto in materia anche dal codice penale e dal vigente Regolamento Edilizio Comunale;

4. La presente ordinanza entra in vigore il 16 marzo 2009.

### **INFORMA**

Responsabile del procedimento è la d.ssa Renza Malchiodi, Staff del Sindaco - Ufficio Piacenza Sicura, Piazza Cavalli n.2, tel. 0523492564, e-mail [piacenzasicura@comune.piacenza.it](mailto:piacenzasicura@comune.piacenza.it)

### **DISPONE**

Che questa ordinanza venga:

- pubblicata all'Albo Pretorio per giorni quindici;
- resa nota a mezzo della stampa locale, con pubblicazione in forma di estratto sui quotidiani Libertà e Cronaca, e mediante avviso sul sito internet del Comune di Piacenza ([www.comune.piacenza.it](http://www.comune.piacenza.it));
- trasmessa alla Prefettura – Ufficio Territoriale di Governo di Piacenza, alla Questura di Piacenza, al Comando Provinciale Arma dei Carabinieri di Piacenza, al Comando Provinciale Guardia di Finanza di Piacenza, al Corpo Forestale dello Stato, alla Polizia Provinciale di Piacenza, alla Polizia Municipale per la sorveglianza e l'esecuzione della medesima e per tutti gli aspetti di specifica competenza;

### **AVVERTE**

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso a:

- ◆ Tribunale Amministrativo Regionale Emilia Romagna entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio,
- ◆ Presidente della Repubblica in via alternativa e per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione.

f.to **Roberto Reggi**  
Sindaco di Piacenza

Piacenza, 3 marzo 2009